



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2263**

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico



# **1. DDL S. 2263 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2263  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

Iter

**15 settembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2263**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Corti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 333 del 8 giugno 2021.

Classificazione TESEO

SERVIZIO RADIOTELEVISIVO , MULTIMEDIALITA' , SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE

**Articoli**

TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Artt.1, 5, 6), INFORMAZIONE (Art.1), MINORANZE LINGUISTICHE (Art.1), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L' INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Artt.1, 4, 5), PUBBLICITA' (Art.2), RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (Artt.3, 4, 5, 6), OPERATORI CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI (Art.3), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.4), CANONE DI ABBONAMENTO (Art.4), OBBLIGHI (Art.5), TETTI RETRIBUTIVI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.5), PARERI PARLAMENTARI (Art.5), NOMINE IN ENTI (Art.5), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Art.5), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 15 settembre 2021) .

Relatore alla Commissione Sen. [Adriano Paroli](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 15

settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)** in sede redigente il 23 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea),

Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2263

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2263

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **PERGREFFI**, **BERGESIO**, **CAMPARI**, **CORTI**, **FUSCO** e **RUFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2021

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

Onorevoli senatori. - Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una radicale trasformazione dell'offerta televisiva, con centinaia di nuovi canali e nuove piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali di intrattenimento. In questo mutato contesto, in continua evoluzione, è necessario ripensare al ruolo che la televisione pubblica deve svolgere, alla sua missione e alle sue specifiche modalità di funzionamento.

Considerando il servizio radiofonico, televisivo e multimediale fra i servizi pubblici, è necessario partire dalla definizione dell'oggetto del servizio, qualificandolo e riconoscendone la giusta importanza, per poi arrivare a delineare i compiti specifici del soggetto erogatore. La legge 8 giugno 1990, n. 142, definisce per servizi pubblici quelli aventi « per oggetto beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ». Sebbene esista una definizione univoca del concetto di servizio pubblico, è necessario considerare anche le specificità di quello radiotelevisivo e multimediale, che deve rispondere in primo luogo ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità.

Per far sì che l'offerta della concessionaria pubblica mantenga la propria identità, è necessario intervenire con delle modifiche al vigente testo unico sui servizi televisivi, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allontanando la RAI-Radiotelevisione italiana Spa dalla mera logica di mercato secondo cui l'*audience* è formata da consumatori più che da cittadini utenti.

L'articolo 1 ha, quindi, l'ambizione di definire univocamente che cosa si intende per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, individuando i generi di programmi di interesse pubblico, che costituiscono l'oggetto del servizio pubblico.

Viene inoltre previsto un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, perché finanziato unicamente dal canone pagato dai cittadini. Con l'obiettivo di rendere riconoscibile per i telespettatori, in modo agevole e immediato, la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico, è previsto l'inserimento di una dicitura specifica che fornisca tempestiva informazione all'utenza, anche tramite *internet* e televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico.

Gli articoli 2 e 3 intervengono sulla definizione dei compiti del servizio pubblico, sottolineando quanto il pluralismo informativo e le diversità culturali delle comunità territoriali debbano essere valorizzati attraverso la riscoperta delle lingue regionali e di tutto il patrimonio teatrale, cinematografico e musicale che fa capo alle tradizioni locali e che può dare risalto agli artisti del passato, ma anche ai giovani artisti contemporanei. Se infatti, in origine, la televisione pubblica ha rivestito il fondamentale ruolo di avvicinare i cittadini alla lingua italiana e ad un'idea condivisa di società, oggi è importante che assuma una nuova veste: quella di scoperta e tutela delle radici, della storia e della bellezza che i

territori del nostro Paese custodiscono. Secondo questo spirito, è stata prevista l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione, al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale.

L'articolo 4 interviene sul finanziamento del servizio pubblico. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa attualmente beneficia delle entrate derivanti dal canone di abbonamento pagato dai cittadini e delle entrate derivanti da pubblicità e *sponsor*. La contabilità separata, prevista dalla vigente disposizione normativa, è assolutamente fondamentale per assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, ma non è sufficiente. Gli utenti, a fronte del canone pagato, hanno diritto di avere accesso a un'informazione chiara in merito alla gestione delle entrate e pertanto il presente disegno di legge prevede una pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate con il canone medesimo.

Il pagamento del canone risulta oggi anacronistico, in quanto è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili a ricevere un segnale. In una visione a lungo termine, deve essere prevista una progressiva diminuzione dell'importo dovuto, anche in previsione dell'avanzamento della tecnologia e dell'inevitabile passaggio di canali sulla piattaforma *web*. Inoltre, a proposito del canone, viene previsto che laddove sussista ancora oggi l'impossibilità di accesso alla rete o l'impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.

L'articolo 5 riorganizza la *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Si prevede innanzi tutto un'estensione della durata temporale della concessione fino a dodici anni per dare continuità e certezza. Con lo stesso spirito, si estende a cinque anni il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e si prevede che non possano ricoprire tale incarico per più di due mandati consecutivi. Si prevedono 7 membri del Consiglio d'amministrazione: il presidente e l'amministratore delegato, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, 4 membri eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e uno designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai.

L'ultimo articolo prevede, in un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, che non si possa esternalizzare più del 30 per cento delle produzioni, organizzazioni e realizzazioni di trasmissioni.

Il presente disegno di legge si propone l'ambizioso obiettivo di intervenire con modifiche puntuali per una riforma strutturale dell'azienda RAI-Radiotelevisione italiana Spa che garantisca l'effettiva fruizione da parte della cittadinanza di un servizio pubblico di qualità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. Nel titolo VIII del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato « testo unico », all'articolo 45 è premesso il seguente:

« Art. 44-*octies*. - *(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)* - 1. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali diffusa attraverso le diverse piattaforme che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.

3. In particolare, si definiscono programmi "di pubblico interesse" i seguenti:

- a) programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; programmi di informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, quali la salute, la giustizia o la sicurezza; programmi di confronto su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; programmi di informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; programmi di informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;
- b) programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui sono valorizzate le opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni di celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale ed economica del Paese, nonché nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno e i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; programmi di informazione relativi ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione ai consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e all'alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea nonché dei bandi europei in essere;
- c) programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche di spettacolo dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; programmi finalizzati alla valorizzazione delle identità locali e delle tradizioni popolari con programmazione nazionale o regionale, nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate; trasmissioni volte a promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo, attraverso approfondimenti sulle eccellenze del nostro Paese, in ambito paesaggistico, culturale, enogastronomico e industriale; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti e organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; programmi di didattica a distanza; programmi di valorizzazione della lingua dei segni per i non udenti;
- d) programmi di pubblica utilità e comunicazione sociale: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;
- e) programmi sportivi e di informazione sportiva: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento; eventi sportivi anche di carattere minore e competizioni sportive di natura regionale o locale;
- f) programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi, anche in lingua originale, dedicati ai

bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea;

g) produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive di animazione, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

4. La società a cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 45, si impegna a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato che la programmazione del canale è finanziata con il contributo del canone.

5. A partire dal 1° gennaio 2022, la società concessionaria rende riconoscibile per i telespettatori, in modo agevole e immediato, il pubblico interesse del programma inserendo la frase "Programma finanziato con il contributo del canone" all'inizio, alla fine o nel corso di ciascuna trasmissione, nonché a fornire tempestiva informazione all'utenza, anche tramite *internet* e televideo, circa orari e contenuti della programmazione di servizio pubblico. Possono derogare a tale obbligo i telegiornali, intesi come notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana e straordinaria, compresi quelli diffusi dal canale tematico di informazione.

6. Il ruolo del servizio pubblico comprende la fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, senza effetti distorsivi sul mercato.

7. Con cadenza annuale, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, presenta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il piano strategico per l'innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo ».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 45 del testo unico in materia di compiti del servizio pubblico)*

1. All'articolo 45 del testo unico, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue locali delle varie regioni a statuto ordinario o speciale »;

b) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché gli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio »;

c) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

« *p-bis*) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi regionali per ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, in una sede per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, organizzate al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale, con esclusione dell'informazione regionale, per un minimo di due fasce quotidiane della durata di almeno un'ora »;

d) alla lettera r), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine, i centri di produzione decentrati realizzano trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e musicali. Tali produzioni, anche specificatamente destinate ai palinsesti regionali, devono avvalersi dell'opera di attori e artisti rappresentativi del patrimonio linguistico e della tradizione artistica locale ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 46 del testo unico in materia di compiti del servizio pubblico in ambito locale)*

1. All'articolo 46 del testo unico, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di tutelare il pluralismo informativo e la diversità culturale propria delle comunità territoriali, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa si impegna a collaborare, anche mediante co-produzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale ».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico)*

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di rendere trasparente e riconoscibile per gli utenti la programmazione delle trasmissioni definite di pubblico interesse, e di fornire al contempo un'informazione chiara in merito alla gestione dei proventi del canone riscossi annualmente, la società concessionaria del servizio pubblico, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul proprio sito *internet* il rendiconto dettagliato delle attività finanziate attraverso il contributo del canone, con la finalità di informare, in modo chiaro, tutti i cittadini contribuenti sull'utilizzo dei fondi derivanti dall'imposta annuale »;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La società concessionaria è tenuta a riservare alle regioni una parte delle risorse necessarie alla prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, destinando alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali una quota pari al 10 per cento dei proventi del canone, a titolo di finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico regionale »;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'importo del canone di abbonamento, con cadenza biennale, è ridotto del 2 per cento fino a suo progressivo azzeramento. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Con medesima cadenza biennale, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa individua quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.

3-ter. La concessionaria del servizio pubblico si impegna a garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di tutti i cittadini attraverso la trasmissione dei programmi sul digitale terrestre. In caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto ».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 49 del testo unico in materia di disciplina della RAI)*

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 49. - *(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* - 1. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha una durata di dodici anni ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

2. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

3. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 4, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

7. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

8. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

9. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

10. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

11. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

12. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

13. L'amministratore delegato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

14. In aggiunta al presidente e all'amministratore delegato, gli ulteriori membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi;
- b) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

15. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:

- a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso la rete *intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
- b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano riconosciuta onorabilità e competenza professionale. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

16. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

17. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 16.

18. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

19. L'amministratore delegato:

- a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
- d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
- e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
- f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;
- g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione le linee guida per la valorizzazione degli spazi editoriali destinati all'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;
- h) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:
- 1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
  - 2) dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore a euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
  - 3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*) del presente comma;
  - 4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della

ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

20. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

21. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

22. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

23. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

24. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni ».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 49-ter del testo unico in materia di contratti esterni)*

1. All'articolo 49-ter del testo unico dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'affidamento a terzi della produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali, non può superare il 30 per cento della produzione, realizzazione e organizzazione in proprio della concessionaria pubblica, computata complessivamente su base annuale ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2263  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 217 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 133 \(ant.\)](#)

25 novembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 135 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 136 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 240 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2021

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 137 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 243 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente

[N. 138 \(ant.\)](#)

18 gennaio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 147 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 217 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) invita la Presidenza della Commissione e tutti i Capigruppo ad affrontare il tema Alitalia, in quanto il passaggio ad ITA si sta rivelando molto più complesso del previsto e la situazione ha assunto contorni preoccupanti, che peraltro non sembrano avere alcuna coerenza con il parere espresso dalla 8ª Commissione sul piano industriale di ITA. Chiede dunque l'audizione dei vertici di ITA.

La senatrice [LUPO](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Paroli, ricordando che il parere approvato dalla Commissione sul piano industriale di ITA era ampiamente condiviso e conteneva indicazioni ben precise, mentre ora si sta determinando un effetto paradossale per cui, a fronte di un investimento pubblico di tre miliardi di euro, si sono determinati ottomila esuberanti. Chiede dunque che si proceda con la massima celerità ad audire i soggetti coinvolti, anche considerato che la Camera dei deputati ha già proceduto in tal senso nella settimana corrente.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ritiene assolutamente condivisibile la richiesta formulata dai senatori Paroli e Lupo e che si debba dunque procedere senz'altro ad audire non solo i vertici di ITA ma anche il Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta dei senatori Paroli, Lupo e Margiotta.

### IN SEDE REDIGENTE

**(1415) DI NICOLA ed altri. - Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio**

**(2011) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo**

**(2210) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

**(2223) FARAONE e Gelsomina VONO. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**

**(2225) BARACHINI e Anna Maria BERNINI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**

**(2232) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**

**(2234) MALLEGNI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**

**(2263) ROMEO ed altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico**

(Discussione del disegno di legge n. 2263, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e rinvio.)

Il **PRESIDENTE** avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, verrà redatto il resoconto stenografico.

Il relatore **MARGIOTTA** (PD) riferisce che il disegno di legge n. 2263, di cui ha inizio oggi l'esame, dovrà essere poi abbinato a quelli di cui la Commissione ha già avviato l'esame prima dell'estate, per giungere alla predisposizione di un testo unificato, che dovrà rappresentare una riforma complessiva e non limitarsi ad affrontare solo il tema della *governance* della RAI.

Sarà poi opportuno svolgere un ciclo di audizioni. Ritene che sia prerogativa del Presidente proporre di svolgere le audizioni immediatamente oppure solo una volta che la Commissione avrà adottato il testo unificato, ma, a suo avviso, sarebbe preferibile svolgerle ora.

Ricorda che la Commissione sta esaminando l'atto del Governo n. 288, che tocca alcuni dei temi trattati anche dai disegni di legge in titolo, ed è dunque auspicabile che si lavori con spirito unitario. Pone poi l'accento sulla questione dei tempi dell'esame, che dovranno essere rapidi, considerato che metà della Legislatura è già trascorsa, ed esprime il suo compiacimento per il fatto che il provvedimento verrà seguito dalla sottosegretaria Ascani.

Il relatore **PAROLI** (FIBP-UDC) dichiara di condividere la preoccupazione del collega Margiotta in merito ai tempi dell'esame ed auspica una stretta collaborazione tra tutti i Gruppi per addivenire ad una sintesi delle numerose proposte presentate.

Tanto premesso, illustra il contenuto del disegno di legge n. 2263, che introduce innanzitutto una nuova definizione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, inteso come servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali, e individua in maniera dettagliata i generi di programmi di interesse pubblico che ne costituiscono l'oggetto.

Si prevede l'inserimento di una specifica dicitura che renda immediatamente riconoscibile per i telespettatori la programmazione delle trasmissioni che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico e che sono quindi finanziate dal canone e dispone che un canale sia interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale e che in esso non possano essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo.

Vengono inoltre integrati i compiti del servizio pubblico. Esso, oltre a garantire la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione, dovrà essere volto alla valorizzazione delle diversità e delle tradizioni locali e delle minoranze linguistiche. Si prevede dunque: che siano effettuate trasmissioni radiofoniche e televisive nelle varie lingue locali delle regioni; che la società concessionaria sia articolata in una o più sedi nazionali e in sedi per ciascuna regione; che i centri di produzione decentrati realizzino trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni. La RAI è inoltre tenuta a collaborare con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.

Ulteriori disposizioni incidono sulla disciplina del finanziamento del servizio pubblico. In particolare, viene introdotto l'obbligo di pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate dal canone e si prevede che il 10 per cento dei proventi del canone venga destinato alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali.

L'importo del canone è poi ridotto del due per cento ogni due anni, fino al suo azzeramento ed è introdotta un'esenzione in caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio radiotelevisivo da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà.

Per quanto riguarda la *governance* della RAI, le modifiche rispetto alla normativa vigente consistono

innanzitutto nell'estensione a dodici anni della durata temporale della concessione e nel prolungamento a cinque anni del mandato dei membri del consiglio di amministrazione.

In relazione ad essi, un'ulteriore novità riguarda le modalità di nomina: il presidente e l'amministratore delegato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza, espresso a maggioranza dei due terzi. Degli altri cinque membri, quattro sono eletti dalla Commissione di vigilanza a maggioranza dei due terzi, e uno è designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Il provvedimento introduce infine il divieto di esternalizzare più del 30 per cento della produzione, organizzazione e realizzazione di trasmissioni.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto riferito dai relatori, propone di congiungere il disegno di legge n. 2263 ai disegni di legge nn. 1415, 2011, 2210, 2223, 2225, 2232 e 2234 e di fissare a martedì 21 settembre il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[Resoconto stenografico.](#)

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 288 E 289*

Il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di voler indicare il termine ultimo entro il quale la Commissione potrà utilmente esprimersi in merito agli atti del Governo nn. 288 e 289, fermo restando che occorrerà comunque attendere lo scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato, una volta acquisiti i prescritti pareri tuttora mancanti.

La sottosegretaria ASCANI dichiara che - in considerazione dei tempi necessari per i successivi adempimenti governativi in vista dell'approvazione definitiva degli schemi - il parere sull'atto del Governo n. 288 dovrà essere reso entro il 19 ottobre, mentre quello sull'atto del Governo n. 289 dovrà essere reso entro il 12 ottobre.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ( n. 269 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [D'ARIENZO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, che recepisce il rilievo contenuto nel parere espresso dalla 10ª Commissione.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( n. 278 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BERUTTI](#) (Misto-IeC) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, già trasmesso a tutti i senatori e pubblicato in allegato, che recepisce i rilievi contenuti nel parere espresso dalla 13ª Commissione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, propone che nella prima osservazione contenuta nello schema di parere, nella quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché sia prevista e garantita la partecipazione alle gare di appalti pubblici degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi *low carbon*

come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016, sia specificato che restano esclusi i veicoli che utilizzano il combustibile di cui al n. 6 della suddetta lettera a), vale a dire il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Dichiara inoltre di condividere la seconda osservazione dello schema e mostra invece perplessità sulla terza osservazione che, nell'invitare il Governo a valutare l'opportunità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per talune categorie di veicoli o di prevederne addirittura l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa, sembrerebbe a suo avviso contraddire le finalità stesse del provvedimento.

Afferma infine di condividere l'ultima osservazione dello schema di parere.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di condividere pienamente il contenuto dello schema di parere presentato dal relatore, che peraltro non pone condizioni al Governo ma lo invita a valutare l'opportunità degli interventi, anche attraverso interlocuzioni in sede europea. In relazione alle modifiche proposte dalla senatrice Di Girolamo, afferma di non ritenere opportuna l'esclusione dei veicoli alimentati a GPL dal novero dei veicoli puliti dei quali incentivare la partecipazione alle gare di appalto, essendo il GPL classificato quale combustibile alternativo proprio dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 sopra richiamato.

Osserva inoltre che la possibilità di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici o di prevedere esclusioni è riferita a veicoli destinati a missioni particolarmente gravose o alle necessità di comuni montani, per i quali il rispetto delle percentuali di veicoli puliti da acquistare indicate nello schema potrebbe rivelarsi davvero complicata e non sostenibile dal punto di vista finanziario.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Campari, sottolineando la difficile situazione dei trasporti nei piccoli comuni delle zone appenniniche, dove nei mesi invernali, per le condizioni meteorologiche e la totale assenza di infrastrutture di servizio per i combustibili alternativi, senza il ricorso ai motori endotermici non sarebbe possibile neppure assicurare il servizio di scuolabus.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dai colleghi ed evidenzia che occorrerebbe sostenere i piccoli comuni montani che lottano contro lo spopolamento mediante interventi che rendano ai residenti la vita più facile, mettendo quindi un freno all'introduzione di innovazioni che rischiano solo di provocare danni.

Il senatore [FEDE](#) (*M5S*), nel condividere la necessità di tenere in considerazione le caratteristiche geografiche e morfologiche dei territori, dichiara che, a suo avviso, l'integrazione richiesta dalla senatrice Di Girolamo alla prima osservazione dello schema intendeva fornire una precisazione di carattere tecnico.

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IeC*), in relazione alla proposta di integrazione della prima osservazione contenuta nello schema di parere, dichiara di ritenere preferibile non introdurre riferimenti ad una specifica tipologia di carburante. Quanto alla possibilità di prevedere eccezioni all'applicazione delle nuove disposizioni per i comuni montani, rileva che le caratteristiche geografiche determinano senza dubbio situazioni gravose per alcuni territori, che meritano un approfondimento anche in sede europea. Ritiene dunque che lo schema di parere illustrato debba essere posto in votazione senza modifiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 269

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269),

premessi che:

la direttiva (UE) 2019/770, partendo dal presupposto che il potenziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato pienamente in ambito UE, armonizza alcuni aspetti dei

contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, di garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, di accrescere la certezza giuridica e di ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese;

l'introduzione in tutti gli Stati membri di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è, quindi, finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti o servizi digitali in tutta l'Unione europea, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali, riducendo per tale via la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali;

per espressa disposizione dell'articolo 3, la direttiva (UE) 2019/770 si applica, salvo esplicite eccezioni, a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto o servizio digitale al consumatore e quest'ultimo corrisponde, o si impegna a corrispondere, un prezzo o dati personali;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020;

il provvedimento in esame, dando espressa attuazione a quanto previsto nella direttiva (UE) 2019/770, introduce nel Codice del consumo un nuovo Capo, contenente gli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies* ter;

nello specifico, il provvedimento in esame, finalizzato a disciplinare taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista: definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, nel quale rientrano sia i contratti in cui il professionista fornisca un contenuto o servizio digitale verso il corrispettivo di un prezzo corrisposto dal consumatore, sia quelli in cui il consumatore, al posto del prezzo, fornisca al professionista dati personali; chiarisce in cosa consiste l'esatto adempimento dell'obbligo di fornitura da parte del professionista e individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dal contenuto o dal servizio digitale per essere conforme al contratto; definisce gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore, con particolare riferimento agli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto o del servizio digitale; disciplina l'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore, individua i diritti a tutela dei terzi, in particolare di proprietà intellettuale; disciplina la responsabilità del professionista nonché le tutele e le azioni a favore del consumatore in caso di omessa fornitura da parte del professionista del contenuto o servizio digitale o di difetto di conformità del bene; dispone la nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti dal nuovo Capo;

preso atto che:

l'intervento regolatorio in esame integra la disciplina vigente contenuta nel Codice del consumo e si pone in linea con gli indirizzi definiti in ambito europeo con la direttiva (UE) 2019/770 in tema di contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "digital representation of value" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante

attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278), premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame imponendo per le pubbliche amministrazioni degli obblighi nell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, deve determinare le condizioni affinché gli appalti pubblici sia per i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate dei veicoli, sia per i contratti di servizio, siano efficaci e garantiscano la concorrenza;

nei prossimi anni per via degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/631 (del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011), che fissa stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> in capo ai produttori automotive, continuerà a crescere l'offerta di autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e debutteranno quelli ad idrogeno;

l'Italia ha una consolidata tradizione industriale in materia di autoveicoli, carburanti e infrastrutture alternative (v. GPL e metano), che di recente ha trovato nuovo slancio e maggior beneficio ambientale con il biometano e il GNL (anch'essi destinati a diventare sempre più bio, con il bioGNL come per il bioGPL), come pure dimostrano le esplicite previsioni e stanziamenti di incentivazioni previste nel PNRR, che si inseriscono appieno nell'efficace sistema di incentivazione previsto dal decreto 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", che potrà essere rinnovato e affinato nei prossimi anni, anche nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001, cosiddetta RED II;

la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine all'impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo scarico dei gas climalteranti (CO<sub>2</sub> g/km) e all'emissioni di inquinanti, è da ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non hanno motori a combustione interna,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, affinché - per un efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, così da avere maggior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior esito - oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi low carbon come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche in sede europea, per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata mediante l'adozione dei principi del Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni di CO<sub>2</sub>), in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con riferimento all'uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto "fine vita" (produzione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei materiali);

si invita il Governo a valutare l'opportunità, anche rendendosi parte attiva in sede europea, di rivedere al ribasso gli obiettivi minimi degli appalti pubblici per quei veicoli leggeri e pesanti conformi alla tabella 2 destinati a missioni particolarmente gravose o per le necessità di comuni montani ovvero di escludere i medesimi veicoli dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in titolo;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di adeguare i contenuti e gli obiettivi dello schema di decreto legislativo in esame ai nuovi indirizzi proposti dalla Commissione europea al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di contribuire nei prossimi anni alla progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e alla progressiva cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico dal 2035.

# 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 133 (ant.) del 25/11/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 133**  
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 9,25 alle ore 11,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI USIGRAI, AFI - ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI, APA - ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUDIOVISIVI, ARTICOLO 21 E IFC - ITALIAN FILM COMMISSIONS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 135 (ant.) del 09/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 135**  
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

*Presidenza del Vice Presidente*  
[PAROLI](#)

*Orario: dalle ore 9 alle ore 12,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANICA, DEL DOTTOR STEFANO CUPPI, DEL PROFESSOR ROBERTO ZACCARIA, DEL PROFESSOR GIULIO ENEA VIGEVANI, DEL PROFESSOR MARIO MORCELLINI, DEL DOTTOR STEFANO BALASSONE, DELLA PROFESSORESSA ELDA BROGI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CARLINI E DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

# 1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 136 (pom.) del 14/12/2021

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 136**  
**MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021**

*Presidenza del Presidente*  
**[COLTORTI](#)**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI E SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

# 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 240 (pom.) del 14/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021  
240ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [1415](#) e congiunti (Riforma della RAI) e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1679](#) (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge in esame, che mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Gli articoli 1 e 2 recano modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 44 del 2021, finalizzate a: precisare che l'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute; disporre conseguentemente l'obbligatorietà del richiamo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; estendere l'obbligo di vaccinazione a nuove categorie e, in particolare, al personale della scuola, al personale del comparto della difesa, della sicurezza, del

soccorso pubblico, della polizia locale e degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 (DIS, AISE e AISI), al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché al personale dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 3, che novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, integra la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni che riguardano la somministrazione della terza dose. Fissa inoltre a nove mesi la validità delle certificazioni verdi rilasciate al termine del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione del richiamo.

Le disposizioni di specifico interesse per la 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 4 del provvedimento, che, tra l'altro, introduce novelle all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 finalizzate a estendere l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 sui mezzi di trasporto.

In particolare le nuove disposizioni, che si applicano a decorrere dal 6 dicembre: rimuovono l'esclusione dall'obbligo di certificazione - prevista dalla normativa vigente - per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti nonché per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; estendono l'obbligatorietà della certificazione per l'accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipo interregionale nonché ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; specificano che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto i minori di età inferiore ai dodici anni, oltre che i soggetti esenti dalla campagna vaccinale; precisano che per il trasporto pubblico locale o regionale le verifiche, da effettuare con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, possono essere svolte a campione.

L'articolo in esame contiene inoltre ulteriori novelle riferite all'articolo 9-*bis* del suddetto decreto-legge n. 52, che rendono la certificazione verde obbligatoria per accedere, in zona bianca, agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché agli spogliatoi e alle docce delle piscine, dei centri benessere e dei centri sportivi.

Con l'articolo 5 si stabilisce che nelle zone gialle e arancioni, a decorrere dal 29 novembre 2021, la fruizione dei servizi, compresi quelli di ristorazione, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti solo a chi è in possesso di certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.

In base all'articolo 6, in via transitoria dal 6 dicembre al 15 gennaio, esclusivamente tali soggetti possono, in zona bianca, svolgere le attività e usufruire dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni.

Nelle more della modifica del già citato DPCM dello scorso 17 giugno, vengono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi rilasciate ai soggetti vaccinati o guariti.

L'articolo 7 prevede che il Prefetto territorialmente competente adotti entro cinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento un piano per l'effettuazione costante dei controlli.

L'articolo 8 contiene disposizioni volte a garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.

L'articolo 9 proroga al prossimo 31 dicembre il termine per l'applicazione della disciplina transitoria sui controlli radiometrici sui prodotti semilavorati metallici già prevista dalla legislazione vigente, nelle more dell'adozione del decreto del MISE che, ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020, dovrà regolare la materia.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

# 1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 137**  
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CNA CINEMA E AUDIOVISIVO E DI BANIJAY GROUP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

## 1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 243 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022  
243ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Dopo aver dato conto delle nuove misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 deliberate dal Collegio dei senatori questori, il [PRESIDENTE](#) informa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato di non poter confermare l'audizione sugli assetti proprietari di TIM già prevista per la giornata odierna e ha fatto presente che dovrà dunque essere concordata una data successiva. Comunica inoltre che le audizioni informali sui disegni di legge in materia di riforma della RAI proseguiranno martedì 18 gennaio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) comunica che tale fase procedurale si intende dunque conclusa e che, a partire dalla prossima seduta, avrà luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

## SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 13 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2330](#)

Art. 1

### 1.1

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici,» inserire le seguenti: «mediante la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».*

### 1.2

[Margiotta](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «servizi e forniture» con le seguenti: «servizi, forniture e concessioni».*

### 1.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «relativi a lavori, servizi, forniture» inserire le seguenti: «e concessioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche ed eventuali deroghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché per coordinare soluzioni correttive e di miglioramento nell'adozione dei decreti di cui al medesimo comma».*

### 1.4

[Margiotta](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Viene istituita una cabina di regia, così come individuata all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale per la verifica dinamica delle varie deroghe applicate al codice e per coordinare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento che venissero riscontrate nell'adozione del codice appalti e nel presente decreto».*

### 1.5

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive stesse» inserire le seguenti: «ferme restando le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza,».*

### 1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «richiesti dalle direttive stesse» inserire le seguenti: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».*

**1.7**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole e medie imprese,».*

**1.8**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «della disciplina» inserire le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, anche attraverso quella».*

**1.9**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».*

**1.10**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».*

**1.11**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».*

**1.12**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».*

**1.13**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici ed uno ai servizi e forniture».*

**1.14**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «differenziata per tipologia di contratto, superando l'adozione di atti di indirizzo quali le linee guida di carattere generale predisposte dall'ANAC».*

**1.15**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici».*

**1.16**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante l'adozione di un*

regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici e uno ai servizi e alle forniture».

**1.17**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando altresì che l'esercizio del potere regolatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione, laddove abbia natura vincolante, debba avvenire previo espletamento di procedure di pubblica consultazione e acquisizione del parere del Consiglio di Stato».*

**1.18**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«(a-bis) previsione di una specifica disciplina volta a tutelare le attività delle piccole e medie imprese e i loro strumenti di aggregazione, con particolare riguardo ai consorzi di cooperative e agli artigiani».*

**1.19**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione» inserire le seguenti: «e centralizzazione» e dopo le parole: «delle stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «nonché in materia di requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione,».*

**1.20**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, le quali non possono in ogni caso ricorrere ad affidamenti degli incarichi professionali a titolo gratuito» e sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche».*

**1.21**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «qualificazione delle stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, afferenti ai settori ordinari e speciali».*

**1.22**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la riorganizzazione delle stesse,» inserire le seguenti: «in aree omogenee, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente ovvero della superficie territoriale per le zone a bassa densità abitativa,».*

**1.23**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «l'introduzione di incentivi» inserire le seguenti: «, di entità inversamente proporzionale all'importo a base di gara,»*

**1.24**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».*

**1.25**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le*

forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».

**1.26**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».*

**1.27**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».*

**1.28**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».*

**1.29**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, salvaguardando le forme aggregative già costituite dai comuni, e iscritte all'AUSA».*

**1.30**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane».*

**1.31**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «e la qualificazione di diritto delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane».*

**1.32**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».*

**1.33**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».*

**1.34**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».*

**1.35**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».*

**1.36**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per l'espletamento delle gare pubbliche» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di accorpamento artificioso dei lotti».*

**1.37**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».*

**1.38**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».*

**1.39**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «gare pubbliche;» inserire le seguenti: «monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto che penalizzi l'accesso al mercato di micro e piccole imprese;».*

**1.40**

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «espletamento delle gare pubbliche;» inserire le seguenti: «rafforzamento della capacità tecnica e progettuale delle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane, valorizzando tali strutture anche come centri di competenza e progettazione al servizio, su richiesta, dei comuni e di tutte le istituzioni del territorio;».*

**1.41**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».*

**1.42**

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «del personale operante nelle stazioni appaltanti» aggiungere le seguenti: «, caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità, come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo "stazione appaltante", con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».*

**1.43**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «caratterizzando la qualificazione informatica e l'interoperabilità come criterio vincolante per la definizione di permanenza del titolo di stazione appaltante, con particolare riferimento all'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione, alle soglie dimensionali e alla complessità delle opere, servizi o forniture oggetto di appalto».*

**1.44**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) previsione di criteri qualitativi e quantitativi volti a vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e*

piccole imprese, nonché la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

**1.45**

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

**1.46**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

**1.47**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

**1.48**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di criteri qualitativi e quantitativi tali da vincolare le stazioni appaltanti alla suddivisione degli appalti in lotti adeguati a garantire l'effettiva partecipazione da parte delle micro e piccole imprese e la tutela delle imprese del territorio di riferimento».

**1.49**

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione dell'obbligatoria suddivisione degli appalti in lotti e divieto dell'accorpamento artificioso anche nei casi di riduzione numerica e di accorpamento delle stazioni appaltanti, ai fini dell'inclusione delle micro e piccole imprese nelle gare, e della valorizzazione delle imprese di prossimità, della filiera corta e degli appalti a "chilometro 0", in particolare per i lotti aventi un valore non rilevante rispetto alle soglie di interesse comunitario e una natura in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, in osservanza ai principi di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti».

**1.50**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) ampliamento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in coerenza con i principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso il ricorso alla suddivisione in lotti su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente

generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

#### **1.51**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

#### **1.52**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

#### **1.53**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 25 giugno 2008, n. 394, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

#### **1.54**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti,

l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

**1.55**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, in ossequio ai principi dello *Small Business Act*, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008, prevedendo, tra l'altro, il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, e garantendo che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la possibilità di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, nonché prevedendo l'obbligo di introdurre, negli appalti del contraente generale, condizioni equivalenti a quelle previste nel rapporto di quest'ultimo con la stazione appaltante».

**1.56**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

**1.57**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di percorsi specifici di formazione per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali».

**1.58**

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di percorsi di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per favorire l'assunzione di personale altamente qualificato e l'aggiornamento del personale impiegato nelle stazioni appaltanti e degli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con una particolare attenzione alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano anche a servizio degli enti locali».

**1.59**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) disciplina dei casi residuali relativi agli affidamenti degli incarichi professionali ai

dipendenti pubblici, siano essi in servizio o in quiescenza, al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, e preservare i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti dall'articolo 97 della Costituzione».

**1.60**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) revisione della normativa in materia di limiti al subappalto, al fine di assicurare prioritariamente il ricorso all'impiego in via diretta delle risorse umane e dei mezzi propri dell'appaltatore».

**1.61**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera c), *sopprimere le parole:* «servizi e forniture» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, mediante l'utilizzo del criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali»;

2) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, mediante l'introduzione del criterio prevalente dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

**1.62**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «inferiore alle soglie di rilevanza europea,» *inserire le seguenti:* «prevedendo per gli stessi,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, quale criterio ordinario di aggiudicazione quello del prezzo più basso o del massimo ribasso offerto».

**1.63**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole:* «principi di trasparenza e concorrenzialità,» *inserire le seguenti:* «, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, garantendo la qualità delle prestazioni e il rispetto anche dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'emanare le linee guida, si attenga ai principi regolatori delle procedure di gara per i contratti di interesse transfrontaliero;».

**1.64**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola:* «concorrenzialità» *inserire le seguenti:* «e attraverso l'applicazione di criteri di scelta del contraente fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

**1.65**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola:* «concorrenzialità» *inserire le seguenti:* «e attraverso l'applicazione di criteri di scelta del contraente fondati sulla verifica di adeguate competenze ed esperienze,».

**1.66**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di criteri per l'affidamento dei lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria, tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese aventi sede legale e operativa nel territorio regionale e volti a stabilire un limite al subappalto».*

**1.67**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».*

**1.68**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».*

**1.69**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione di criteri per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria tali da garantire la partecipazione alle micro e piccole imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale e da stabilire un limite al subappalto».*

**1.70**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».*

**1.71**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».*

**1.72**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».*

**1.73**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedendo il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate».*

**1.74**

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dei contratti nel settore dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «, ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del*

contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».

**1.75**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme rimanendo le inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza».*

**1.76**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei principi e secondo criteri che valorizzino merito, rating reputazionali positivi e competenze».*

**1.77**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria, si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».*

**1.78**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».*

**1.79**

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) nelle procedure sotto soglia comunitaria si fa divieto alla stazione appaltante di applicare qualunque metodo di estrazione casuale dei nominativi per ridurre il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa».*

**1.80**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) valutazione della congruità delle offerte, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, adottando però gli opportuni accorgimenti che impediscano di rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia».*

**1.81**

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) riconoscere il ruolo determinante dei professionisti coinvolti nella partecipazione a gare e contratti pubblici o che assistono imprese coinvolte nelle gare e disciplinare il tema dell'equo compenso per i professionisti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive norme del settore per gli avvocati e professionisti iscritti agli ordini e collegi e per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 42, prevedendo altresì l'estensione dell'equo compenso anche alle imprese sotto le soglie della raccomandazione 2003/361/CE».*

**1.82**

[Ricciardi](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» con le seguenti: «l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi».*

**1.83**

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove tecnicamente possibile e per tipologie e soglie di appalto».*

**1.84**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per cento».*

**1.85**

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto in aggiunta al prezzo ANAC di almeno un 30 per cento».*

**1.86**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto».*

**1.87**

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «che dovranno essere valorizzati economicamente nelle gare di appalto».*

**1.88**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a introdurre meccanismi di premialità per le offerte più virtuose da un punto di vista energetico e ambientale, individuate tramite l'utilizzo di *standard*, etichette e certificazioni».*

**1.89**

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, altresì che le relative verifiche possano comunque essere effettuate da organismi anche esteri di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditati a norma dei regolamenti (CE) e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento».*

**1.90**

[Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, prevedere un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione, allegando a ciascun provvedimento note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi che possano coadiuvare gli operatori economici nell'applicazione dei criteri, avvalendosi del supporto di ISPRA e di ENEA».*

**1.91**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali».*

**1.92**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere le seguenti: «e della relativa rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali».*

**1.93**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali requisiti di esecuzione del contratto, ovvero quali criteri premiali».*

**1.94**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

*«d-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;*

*d-ter) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi da verificarsi di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la variazione dei costi dovuta all'applicazione di modifiche normative nazionali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

**1.95**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni tra le quali, in via indicativa e non esaustiva, la variazione dei costi dovuta all'applicazione di modifiche normative nazionali ed europee non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, la variazione del costo dei materiali e il rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

**1.96**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) previsione di misure volte a disporre che, analogamente a quanto previsto in relazione agli oneri per la sicurezza per i contratti aventi per oggetto i lavori, siano esplicitati gli oneri per la cybersicurezza nei contratti aventi per oggetto forniture di beni e servizi in ambito digitale; l'individuazione di una soglia minima, individuata secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, atta a garantire che le soluzioni di cybersicurezza siano idonee ad assicurare la protezione dei dati nell'ambito del bene o servizio ICT oggetto del contratto».*

**1.97**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire l'alinea con il seguente: «e) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:»;*

2) *al numero 2) dopo le parole:* «all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire» *inserire le seguenti:* «anche in maniera prevalente» *e aggiungere, in fine, le parole:* «nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

3) *al numero 3) dopo la parola:* «promuovere» *inserire le seguenti:* «meccanismi e strumenti anche di primalità per realizzare».

#### **1.98**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* «previsione della facoltà ovvero dell'obbligo» *con le seguenti:* «individuazione dei casi, anche ulteriori rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, in cui sia stabilito».

#### **1.99**

[Turco](#)

*Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* «della facoltà ovvero»;

b) *dopo il numero 2) inserire i seguenti:*

«2-bis) garantire, tenendo conto delle prestazioni da eseguire, l'inserimento di una percentuale non inferiore al 20 per cento di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, di disoccupati nonché di persone a rischio di esclusione sociale e con particolari difficoltà di accesso al lavoro;

2-ter) garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese e dei professionisti locali, sulla base della conoscenza del territorio, con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa e alle aree svantaggiate del Mezzogiorno;».

#### **1.100**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole:* «della facoltà ovvero».

#### **1.101**

[Mirabelli](#)

*Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sopprimere le parole:* «ovvero dell'obbligo»;

b) *all'alinea, sopprimere le parole:* «in particolare ove riguarda beni culturali,»;

c) *all'alinea, sostituire le parole:* «possono essere» *con la seguente:* «sono»;

d) *all'alinea, sopprimere le parole:* «o premiali»;

e) *al numero 2), dopo le parole:* «alle prestazioni da eseguire,» *inserire le seguenti:* «, anche in maniera prevalente,»;

f) *al numero 2), dopo le parole:* «rappresentative sul piano nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, nonché garantire le massime tutele per i lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare»;

g) *al numero 3), dopo la parola:* «promuovere» *inserire le seguenti:* «meccanismi, anche facoltativi, di premialità per favorire».

#### **1.102**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).*

#### **1.103**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere la parola:* «stabilità» *e dopo la parola:* «impiegato» *aggiungere le seguenti:* «qualora il contratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio appalto».

**1.104**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e territoriali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, il cui ambito di applicazione sia connesso con le attività richieste nell'esecuzione dell'appalto».*

**1.105**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «di genere» inserire le seguenti: «, anche attraverso meccanismi di aggiudicazione che conferiscano premialità agli operatori economici muniti della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,».*

**1.106**

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: «genere» inserire le seguenti: «orientamento sessuale, identità di genere».*

**1.107**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «con disabilità» aggiungere le seguenti: «e promuovere altresì l'inclusione lavorativa per padri e madri, nell'ottica del rafforzamento degli strumenti di conciliazione lavoro - famiglia».*

**1.108**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici».

**1.109**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) garantire pari condizioni ed equità di trattamento di natura previdenziale, fiscale, assicurativa, tra gli operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria, anche con la pubblicazione nel bando delle voci corrispondenti».

**1.110**

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti».

**1.111**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti di forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti».

**1.112**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo vincolanti predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti e dei soggetti aggiudicatari dei contratti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».

#### 1.113

[Margiotta](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, l'eliminazione delle cause formali di esclusione, l'ampliamento del soccorso istruttorio, e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori;».

#### 1.114

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara,» inserire le seguenti: «prevedendo, fermi restando i criteri di trasparenza e imparzialità, la possibilità, per tutte le tipologie di gara, dell'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, riduzione e certezza dei tempi relativi», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi».*

#### 1.115

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «procedure di gara» inserire le seguenti: «, valutazione delle offerte secondo criteri oggettivi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici,».*

#### 1.116

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure,» inserire le seguenti: «da realizzare tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità nazionale anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità delle piattaforme telematiche utilizzate e delle proprie banche dati con la BDNCP, compresa l'interoperabilità con l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL, con la banca dati dell'Agenzia delle entrate e con il sistema SIOPE della Ragioneria generale dello Stato,».*

#### 1.117

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara».*

#### 1.118

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».*

**1.119**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «, fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».*

**1.120**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e l'informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «fermo il divieto di addebito agli operatori economici di qualsiasi tipologia di costo, anche indiretto, connesso alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza telematici e di tutte le relative attività di gara.».*

**1.121**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «informatizzazione delle procedure» inserire le seguenti: «senza oneri, diretti o indiretti, per gli operatori economici, connessi alla gestione ed alla tenuta delle piattaforme.».*

**1.122**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: « il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici» e dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati».*

**1.123**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «delle commissioni aggiudicatrici,» inserire le seguenti: «la semplificazione delle procedure di gara mediante l'utilizzo prevalente del fascicolo virtuale dell'operatore economico a cura di ANAC,».*

**1.124**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo le parole: «la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati»;*

*2) sopprimere le parole: «il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici».*

**1.125**

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «a carico dei soggetti partecipanti» inserire le seguenti: «attraverso la piena attuazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico e relativi motivi di esclusione da esso segnalati,».*

**1.126**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi» inserire le seguenti: «, determinati secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali di riferimento e, in ogni caso, in osservanza del principio dell'equo compenso».*

**1.127**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in relazione allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;».*

**1.128**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l'istituzione di un monitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di uniformare le richieste sull'intero territorio nazionale;».*

**1.129**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al tempestivo pagamento degli stessi, anche attraverso l'istituzione di un monitoraggio sullo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di uniformare le richieste sull'intero territorio nazionale».*

**1.130**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nell'ottica della conservazione dei regimi derogatori introdotti dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, con particolare riferimento ai termini fissati per la conclusione delle gare d'appalto, alla pubblicazione degli atti ed alla stipula dei contratti, oltre che in relazione alle modalità di redazione semplificate di pubblicazione degli avvisi e degli atti di gara».*

**1.131**

[Paroli](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto, già disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si applichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore;*

*f-ter) garantire che le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appaltante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all'invio della richiesta di pagamento del credito».*

**1.132**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

*«f-bis) garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto, già*

disciplinati dai commi 1 e 2 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, garantire che tali termini si applichino a tali rapporti in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore;

*f-ter)* garantire che le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevedono la possibilità di pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore, si applichino a tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori; prevedere che, in caso di inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore proceda al pagamento diretto all'affidatario o ai loro fornitori; istituire modalità certe per assicurare il saldo dei pagamenti da parte della stazione appaltante entro un termine massimo di trenta giorni rispetto all'invio della richiesta di pagamento del credito».

### 1.133

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

«*f-bis)* individuazione di garanzie relative ai termini e alle condizioni di pagamento nei rapporti con le amministrazioni aggiudicatrici, per quanto compatibili, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori;

*f-ter)* individuazione delle ipotesi di pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti in favore del subappaltatore a tutti gli operatori economici creditori, inclusi i fornitori, prevedendo, in caso di inadempienza, il pagamento diretto da parte del soggetto aggiudicatore».

### 1.151

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis)* garantire che i termini e le condizioni relative ai pagamenti del corrispettivo d'appalto si applichino, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggianti a caldo e garantire la possibilità del pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore e di tutti gli operatori economici creditori, compresi i fornitori».

### 1.134

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis)* promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere, in via sperimentale, la possibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società di organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, del codice dei contratti pubblici».

### 1.135

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis)* promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere - in via sperimentale - la possibilità di utilizzare anche il fascicolo

virtuale messo a disposizione dalle società di organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti».

**1.136**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) promuovere l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici alle società organismi di attestazione al fine di rendere effettivamente interoperabili le diverse banche dati e, nelle more dell'applicazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la suddetta Banca Dati Nazionale, prevedere - in via sperimentale - la possibilità di utilizzare anche il fascicolo virtuale messo a disposizione dalle società organismi di attestazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

**1.137**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

**1.138**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

**1.139**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi sia quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

**1.140**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

**1.141**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, in stretta aderenza alle direttive europee, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado».

**1.142**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

**1.143**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

**1.144**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale, nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

**1.145**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione dell'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, disponendo che il mancato rispetto di tale termine venga valutato ai fini della responsabilità erariale; nonché dell'obbligo di utilizzo di prezzi regionali aggiornati, da parte delle stazioni appaltanti, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica».

**1.146**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, di un meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture durante tutta la fase di esecuzione».

**1.147**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

**1.148**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

**1.149**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) previsione, nei settori ordinari e nei settori speciali, dell'obbligo di introdurre un meccanismo di revisione dei prezzi idoneo a garantire la sostenibilità dei contratti durante tutta la fase di esecuzione».

**1.150**

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) prevedere meccanismi finalizzati ad evitare che eventuali incrementi dei prezzi delle materie prime possano pregiudicare l'effettiva esecuzione del contratto».

**1.152**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico,» *inserire le seguenti:* «basata su premialità correlate a requisiti prestazionali,»;

b) dopo le parole: «livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse» *aggiungere le seguenti:* «, definendo anche i relativi processi di rendicontazione degli obiettivi richiesti».

**1.153**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole:* «opere pubbliche e dibattito pubblico,» *aggiungere le seguenti:* «nonché individuazione delle procedure da seguire anche nelle ipotesi in cui il ricorso al dibattito pubblico è facoltativo,».

**1.154**

[Rivolta](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) rafforzamento della sicurezza delle grandi opere in termini di solidità e resistenza, nonché superamento delle differenze esistenti tra la normativa nazionale e quella di altri stati europei, mediante l'utilizzo di sistemi che garantiscano l'assoluta omogeneità, ripetibilità nonché controlli di produzione sui materiali da costruzione nell'esecuzione delle grandi opere infrastrutturali».

**1.155**

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nei casi di progettazione interna alle amministrazioni aggiudicatrici previsione che le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione restino a carico delle stazioni appaltanti».

**1.156**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole:* «semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche» *inserire le seguenti:* «potenziando ed estendendo, ove applicabile, l'utilizzo dell'istituto del silenzio-assenso negli iter autorizzatori, e».

**1.157**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».*

**1.158**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».*

**1.159**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione.».*

**1.160**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e l'eventuale riduzione».*

**1.161**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «eventuale riduzione dei livelli di progettazione,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'implementazione di strumenti elettronici di gestione e verifica dei dati relativi al processo di realizzazione dell'opera, l'incentivazione del ricorso a centrali o strutture tecniche di progettazione».*

**1.162**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con le altre discipline suscettibili di intervenire negli iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».*

**1.163**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: « lavori pubblici» inserire le seguenti: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».*

**1.164**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».*

**1.165**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».*

**1.166**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».*

**1.167**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il coordinamento della normativa in materia di contratti pubblici con quella in tema di beni culturali, dell'ambiente e del territorio, e con ogni altra disciplina che interviene nei diversi iter autorizzativi funzionali all'esecuzione e realizzazione di lavori, servizi e forniture».*

**1.168**

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a monte del processo realizzativo».*

**1.169**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS)».*

**1.170**

[Rufa](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) razionalizzazione e riduzione dei tempi autorizzativi dei procedimenti, anche di valutazione ambientale, connessi alle procedure di appalto e concessione».*

**1.171**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) revisione e integrazione ai fini della semplificazione della disciplina vigente per il sistema della verifica dei progetti ai fini della validazione, stabilendo che al di sotto della soglia di importo di un milione di euro vi siano alternative al RUP per l'attività di verifica e le stazioni appaltanti dispongano di un'ampia possibilità di scelta dei soggetti cui affidare l'attività di verifica».*

**1.172**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) ridefinizione periodica dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività tecnico-professionali, tenendo conto degli oneri connessi al processo di digitalizzazione e agli adempimenti amministrativi richiesti all'affidatario in relazione alle predette attività».*

**1.173**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) ai fini del rispetto del principio dell'equo compenso, previsione dell'obbligo di stima dei compensi a base di gara per le attività tecnico-professionali applicando, a pena di nullità degli avvisi e dei bandi, i parametri definiti con decreto ministeriale, nonché del divieto di gratuità delle predette attività».*

**1.174**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

« *h -bis*) al fine della tutela delle qualità delle prestazioni contrattuali e del principio dell'equo compenso, previsione di opportuni meccanismi che limitino gli eccessivi ribassi presentati in gara e assicurino una scelta del contraente fondata su valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni e congrui criteri reputazionali».

**1.175**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h -bis*) revisione della disciplina in materia di garanzie e assicurazioni professionali in misura proporzionale e coerente rispetto alla natura e all'entità delle diverse tipologie di contratti da affidare e comunque nel rispetto del principio del più ampio accesso al mercato, a tutela delle micro, piccole e medie imprese».

**1.176**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

« *h -bis*) definizione delle condizioni per la partecipazione di enti di ricerca, università, fondazioni e ONLUS alle procedure di affidamento di contratti pubblici».

**1.177**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

« *h -bis*) previsione dei casi di ricorso a servizi di supporto alle stazioni appaltanti per il conferimento di attività di *project management* di interventi particolarmente complessi e rilevanti dal punto di vista dimensionale».

**1.178**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

« *i*) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, introducendo banche dati a livello centrale che attraverso una procedura di verifica preventiva dei requisiti riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare e considerando la specificità del settore dei beni culturali;».

**1.179**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «degli operatori» inserire le seguenti: «dei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture».*

**1.180**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di ostacolo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».*

**1.181**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «sostanziale delle capacità realizzative» inserire le seguenti: «che non introducano elementi di ostacolo alla partecipazione delle micro e piccole imprese».*

**1.182**

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indirettamente.».*

**1.183**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche indirettamente.».*

**1.184**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: « delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: « delle attività eseguite, anche in via indiretta.».*

**1.185**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».*

**1.186**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».*

**1.187**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».*

**1.188**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «delle attività effettivamente eseguite» con le seguenti: «delle attività eseguite, anche in via indiretta.».*

**1.189**

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e del rispetto della legalità,» inserire le seguenti: «eliminando esclusioni dalle gare degli operatori economici sulla base di sentenze non passate in giudicato e di presunte colpevolezze basate su limitate conoscenze della stazione appaltante, temperando la necessità di trasparenza e legalità con il principio costituzionalmente garantito della presunzione di non colpevolezza.».*

**1.190**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale» con le seguenti: «attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ed il fascicolo virtuale dell'operatore economico».*

**1.192**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel senso di prevedere che la tenuta del fascicolo informatico da parte di ANAC possa assorbire le funzioni del casellario informatico».*

**1.191**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di misure di*

semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, che prevedano la digitalizzazione e il collegamento di tutte le banche dati esistenti a supporto dei prefetti e il rilascio della liberatoria provvisoria sulla base delle banche dati, ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero il rilascio dei provvedimenti indicati nell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sotto condizione risolutiva, fermo restando che il rilascio del provvedimento definitivo da parte del Prefetto deve avvenire nei tempi minimi consentiti e che, qualora il provvedimento conclusivo del relativo procedimento di verifica sia interdittivo, la stazione appaltante deve procedere alla revoca delle autorizzazioni e concessioni o al recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; esclusione da tali misure di documenti di autocertificazione».

#### **1.193**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:*

«*i-bis*) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa;

*i-ter*) valorizzazione delle forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili attraverso la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ad esclusione di quelli relativi a personale e attrezzature, esclusivamente in capo a questi ultimi ed individuando criteri di attestazione, qualificazione, esecuzione specifici del rapporto tra il consorzio, le consorziate ed i loro eventuali subappaltatori;».

#### **1.194**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) introduzione di meccanismi di valorizzazione qualitativa delle opere da parte della stazione appaltante, al fine di contenere i tempi di realizzazione e determinare un costo congruo in relazione alla vita dell'opera e alla sua utilità per la collettività».

#### **1.195**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

#### **1.196**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

#### **1.197**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i-bis*) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

#### **1.198**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) rimodulazione della responsabilità dei componenti del raggruppamento di impresa verso terzi, prevedendola per i soli lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera».

**1.199**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese».

**1.200**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

**1.201**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

**1.202**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

**1.203**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) promozione della partecipazione agli appalti delle piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

**1.204**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa».

**1.205**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, prevedendo la regola generale secondo cui la stazione appaltante se sussistono motivi di esclusione in capo all'ausiliaria impone all'operatore economico concorrente di sostituire i

soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione».

**1.206**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) revisione della disciplina vigente in materia di ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali anche con riferimento all'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014».

**1.207**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) razionalizzazione delle clausole di esclusione con riferimento alla necessità di prevedere, in presenza di irregolarità fiscali o contributive non accertate in modo definitivo, che non si possa comunque determinare l'esclusione degli operatori economici che siano titolari di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione».

**1.208**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

**1.209**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

**1.210**

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) nel caso dei lavori pubblici, revisione e semplificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori».

**1.211**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi in generale».

**1.212**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

**1.213**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

**1.214**

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche per gli appalti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro».

**1.218**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti dei servizi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, nonché ai servizi di *facility management* di cui alla norma UNI EN ISO 41001 e agli appalti ambientali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

**1.215**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) prevedere l'individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

**1.216**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

**1.217**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) individuazione degli appalti di servizi a cui sia opportuno estendere il sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti, da parte degli enti pubblici nazionali e territoriali».

**1.219**

[Mollame](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«*i -bis*) revisione dei tariffari dell'attestazione SOA, al fine di ridurre gli oneri generali e di sistema di una procedura di qualificazione, tenendo conto di un criterio proporzionale sulla base della dimensione d'impresa, con attenzione particolare alle piccole e medie imprese».

**1.220**

[Mollame](#)

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i -bis) valorizzazione dell'esperienza del direttore tecnico ai fini della qualificazione, attraverso la revisione dei requisiti di capacità tecnica e di attività documentabile del direttore tecnico, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata durante tutto l'arco della carriera lavorativa, senza decurtazione dell'anzianità di servizio e conseguente limitazione dell'esperienza lavorativa».

**1.221**

[Mirabelli](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**1.222**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**1.223**

[Ruspandini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

**1.224**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) individuazione delle ipotesi per i contratti relativi a lavori, in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti, ad esclusione del settore dei beni culturali, possono ricorrere ai fini dell'aggiudicazione al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta».

*Conseguentemente, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l -bis) previsione di specifici incentivi all'utilizzo, negli appalti più complessi, del criterio del prezzo fisso come previsto dalle direttive europee».

**1.225**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «automatismi nella valutazione» inserire le seguenti: «nonché nell'esclusione automatica, in caso di anomalia».*

**1.226**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea».*

**1.227**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «possono ricorrere» inserire le seguenti: «con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi ad elevata intensità di manodopera per i quali sono individuati anche i casi in cui ricorrere all'affidamento con predeterminazione di un prezzo fisso,».*

**1.228**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «, al solo criterio del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso dell'offerta,» con le seguenti: «dei contratti pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, al solo criterio della media delle offerte con il metodo anti turbativa e il ricorso alla disciplina del taglio delle ali,».*

**1.229**

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa».

**1.230**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

**1.231**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole:* «beni culturali» *aggiungere le seguenti:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa».

**1.232**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

**1.233**

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

**1.234**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché previsione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che non abbiano carattere transfrontaliero, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, dell'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata sulla base di metodi matematici alternativi che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».

**1.235**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dei beni culturali;» aggiungere, in fine, le seguenti: «nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo, previsione dell'obbligo di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante l'utilizzo di metodi matematici atti a rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo della stessa;».*

**1.236**

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nel settore dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso».*

**1.237**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esclusi i servizi ad alta intensità di manodopera, anche se standardizzati».*

**1.238**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«(l-bis) definizione di criteri per l'aggiudicazione dei contratti basati prioritariamente sulle capacità tecnico organizzative degli operatori economici e sulla disponibilità di risorse umane e di mezzi».*

**1.239**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».*

**1.240**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».*

**1.241**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».*

**1.242**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

*«(l-bis) ridefinizione e rafforzamento della disciplina delle varianti in corso d'opera, ivi incluse quelle migliorative, su proposta dell'operatore economico».*

**1.243**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta intensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

#### **1.244**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) applicazione, negli affidamenti di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché di servizi ad alta intensità di manodopera, di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale e dei lavori sui beni culturali, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando altresì il criterio del prezzo o costo fisso attraverso la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi».

#### **1.245**

[Berutti](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall'indice Istat di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto previsto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili presentate dalle aziende;

3) verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patrimoniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000; ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizzativa e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

*b) dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«*s-bis*) razionalizzazione delle modalità di ricorso all'uso delle concessioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codicistica in materia di concessioni da parte dell'ente concedente».

#### **1.246**

[Margiotta](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni*

*a) dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva,

confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, aderenti a quanto previsto dai CAM e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti con sistemi di valutazione che premino le proposte realizzabili e facilmente verificabili presentate dalle aziende;

3) verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla solidità patrimoniale delle aziende e affidabilità consolidata, derivante sia dal possesso di certificazione come prerequisiti di ammissione (ISO 9001; SA8000; ISO14001; ISO45001) che da un sistema di valutazione basato su elementi quali le pregresse esperienze aziendali nel settore, la capacità organizzativa e formativa aziendale, la corretta gestione del personale;

4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

*b) dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«s-bis) razionalizzazione delle modalità di ricorso all'uso delle concessioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, anche al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione della disciplina codicistica in materia di concessioni da parte dell'ente concedente».

#### **1.248**

[Fede, Di Girolamo, Lupo, Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e garantendo che gli operatori economici concorrano esclusivamente in base a criteri qualitativi che includano:

1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale, attraverso la definizione di criteri ambientali minimi e di sistemi di verifica puntuale degli stessi;

2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi e sostenibilità dei pasti quali requisiti premiali dell'offerta;

3) verifica dell'affidabilità, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale, al possesso delle certificazioni ISO 9001, SA8000, ISO14001, ISO45001, alla capacità organizzativa e formativa, alla corretta gestione del personale mediante sistemi di valutazione basati anche sulle esperienze pregresse nel settore;

4) esclusione delle attività non strettamente inerenti la produzione e somministrazione del servizio di ristorazione».

#### **1.247**

[Rufa, Campari, Corti, Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) ridefinizione della disciplina applicabile al settore della ristorazione collettiva, confermando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare l'effettiva

individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo e far sì che l'elemento del costo assuma la forma di un prezzo o costo fisso, fatti salvi gli incrementi rilevati dall'indice Istat di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oppure venga valutato con formule proporzionali al prezzo e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano solo in base a criteri qualitativi che comprendano politiche di approvvigionamento aderenti a quanto previsto dai CAM, attività di comunicazione e informazione strutturata, verifica dell'affidabilità socio-economica delle aziende ed esclusione o quotazione separata delle attività collaterali».

**1.249**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «partenariato per l'innovazione» inserire le seguenti: «, le procedure per l'affidamento di accordi quadro, assicurando livelli minimi di affidamento annuali.».*

**1.250**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «garantendo il rispetto».*

**1.251**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «di adeguate misure di partecipazione e di tracciabilità dei processi decisionali, garantendo l'osservanza,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei servizi di committenza ausiliaria offerti dalle centrali di committenza qualificate;».*

**1.252**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».*

**1.253**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».*

**1.254**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*«m -bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo*

di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

**1.255**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«*m -bis*) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi. Ciò, nel presupposto che i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) vengano rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi».

**1.256**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«*m-bis*) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti».

**1.257**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«*n*) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante previsione di contratti tipo tra appaltante e appaltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo, e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo. Estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo trasparenza e la pubblicità degli atti».

**1.258**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di contratti-tipo» inserire le seguenti: «predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione», e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Possibilità di fare ricorso per il partenariato pubblico-privato a enti pubblici qualificati ovvero a servizi di committenza ausiliaria delle centrali di committenza qualificate. Nella predisposizione dei contratti-tipo e degli altri atti necessari ai fini dell'implementazione delle finalità necessarie di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione esercita le proprie competenze regolatorie e di vigilanza anche allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».*

**1.259**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «anche mediante previsione di contratti tipo» inserire le seguenti: «tra appaltante e appaltatore e appaltatore e subappaltatore, nonché di bandi tipo e incentivando la contrattazione sindacale di anticipo».*

**1.260**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «previsione di contratti-tipo» inserire le seguenti: «, anche tra appaltatore e subappaltatore».*

**1.261**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».*

**1.262**

[Paroli](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».*

**1.263**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed» e dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».*

**1.264**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «con particolare riguardo» inserire le seguenti: «alle concessioni di servizi ed»;*

b) *dopo le parole: «delle opere pubbliche» inserire le seguenti: «e dell'erogazione dei servizi resi in concessione».*

**1.265**

[Margiotta](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» aggiungere le seguenti: «e alla locazione finanziaria».*

b) *dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ANAC e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore».*

**1.266**

[Vono](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera n), dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla locazione finanziaria»;*

b) *dopo la lettera n) inserire la seguente: «n-bis) agevolare le attività di supporto alle stazioni*

appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ANAC e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore».

**1.267**

[Santillo](#)

*Al comma 2, lettera n), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «finanza di progetto» inserire le seguenti: «e alla locazione finanziaria»;*

*b) dopo la lettera n) inserire la seguente: «n -bis) incentivo alle attività di supporto per le stazioni appaltanti nell'ambito della realizzazione, l'acquisizione ed il completamento delle opere pubbliche, con particolare riguardo ai contratti di locazione finanziaria, prevedendo la redazione di bandi-tipo».*

**1.268**

[Paroli](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:*

*«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;*

*n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».*

**1.269**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:*

*«n-bis) introdurre un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;*

*n-ter) introdurre, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».*

**1.270**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera n) inserire le seguenti:*

*«n-bis) introduzione di un sistema volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle concessioni;*

*n-ter) introduzione, durante la fase di istruttoria e predisposizione della documentazione di gara da parte della Pubblica Amministrazione, di un sistema volto alla verifica preliminare dell'equilibrio economico e finanziario delle concessioni immesse nel mercato;».*

**1.271**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché previsione di protocolli di intesa tra la Corte dei conti e l'Autorità nazionale anticorruzione ai fini dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza;».*

**1.272**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

*«o-bis) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali, e introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 10 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma restando la possibilità per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».*

**1.273**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

**1.274**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

**1.275**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

**1.276**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) revisione del sistema delle garanzie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo che la normativa sui settori ordinari, di cui alla direttiva 2014/24/UE, trovi applicazione anche per i settori speciali, di cui alla direttiva 2014/25/UE, nonché introducendo, a carico dell'aggiudicatario, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, ferma la possibilità, per l'esecutore, di chiedere, in alternativa, il rilascio della cauzione definitiva di analogo importo».

**1.277**

[Ruspandini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) revisione dei sistemi di rilascio delle garanzie per la partecipazione alle gare pubbliche secondo un sistema che sia maggiormente conforme alle direttive UE, senza che possano essere generati maggiori oneri per gli operatori economici che non siano strettamente previsti dalle normative».

**1.278**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera p), aggiungere , in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,*

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

**1.279**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare;».

**1.280**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente: «q) in deroga al principio generale dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione esecutiva, individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in ragione della natura dell'intervento da realizzare e dell'effettiva necessità di coinvolgimento dell'impresa di costruzioni nella fase progettuale, assicurando la necessaria qualificazione per la redazione dei progetti e il pagamento diretto del progettista».*

**1.281**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: «in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere» con le seguenti: «eccezionali in cui è consentito alle stazioni appaltanti il ricorso».*

**1.283**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto del contratto sia prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori».*

**1.282**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «esecuzione dei lavori» aggiungere le seguenti: «, con la contestuale previsione per gli appalti di servizi delle opportune cautele affinché ciò non determini effetti distorsivi sulla trasparenza e sulla concorrenza».*

**1.284**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) nei casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, prevedere la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione da indicare espressamente in sede di offerta da parte dell'operatore economico».

**1.285**

[Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «fatti salvi i principi europei» inserire le seguenti: «in materia di durata e modifiche dei contratti, di cui agli articoli 18 e 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «garantire un periodo transitorio fino all'effettiva applicazione della nuova disciplina».*

**1.286**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «esecuzione dei contratti, prevedendo» inserire le seguenti: «la verifica, da parte di apposite unità costituite presso le amministrazioni vigilanti, sul mantenimento del livello di rischio posto a carico del concessionario, nonché».*

**1.287**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «da parte dei concessionari» inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP, prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;».*

**1.288**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «concessionari» inserire le seguenti: «senza vincoli di subappalto/esternalizzazione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni nei quali dovranno essere tutelate le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi;».*

**1.289**

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera s), sostituire le parole da: «anche al fine» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica i contratti di lavori, servizi e forniture che non possono essere svolti direttamente dal concessionario;».*

**1.290**

[Paroli](#)

*Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale» con le seguenti: «che, in particolare, preveda, in caso di servizi di interesse economico generale, l'obbligo per il concessionario di affidare mediante procedure di gara solo le attività ed i servizi non svolti con mezzi propri o proprio personale».*

**1.291**

[Mirabelli](#), [Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse economico generale» aggiungere le seguenti: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai livelli essenziali di prestazioni, prevedendo condizioni di impiego regolate dai contratti collettivi nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni».*

**1.292**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base degli standard qualitativi e di operatività basati sull'utilizzo di manodopera qualificata di cui ai LEP; prevedendo condizioni di impiego regolate dai CCNL nazionali di settore, tenendo conto della natura del servizio e delle prestazioni».*

**1.293**

[Sudano](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

*Al comma 2, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che fa salve le attività del*

concessionario svolte con propri mezzi o proprio personale, e, per i rapporti concessori riguardanti lavori e relativa gestione, limitare l'obbligo dell'esternalizzazione all'affidamento di lavori diversi dalle attività edili di manutenzione ordinaria e straordinaria».

**1.294**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «dei servizi di interesse economico generale» aggiungere le seguenti: «rispetto ai quali dovranno essere in ogni caso fatte salve le attività svolte dal concessionario con personale o mezzi propri».*

**1.295**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

*«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».*

**1.296**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

*«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».*

**1.297**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

*«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».*

**1.298**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

*«s -bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione».*

**1.299**

[Ruspancini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«s-bis) prevedere per le amministrazioni la possibilità di servirsi di servizi ausiliari delle centrali di committenza anche per le concessioni ed in particolar modo per il *project financing* già dalle fasi propedeutiche dell'evidenza pubblica».

### 1.300

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«s-bis) prevedere, con apposito decreto legislativo, una disciplina specifica e autonoma per le concessioni delle opere stradali e ferroviarie, riproducendo il dettato normativo contenuto nella disciplina europea».

### 1.301

[Paroli](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«s-bis) ridefinizione dell'istituto del contratto di disponibilità al fine di prevedere che, nelle opere e negli impianti a rete, l'opera di proprietà privata si estende anche alle canalizzazioni poste in aree pubbliche, in regime di concessione, necessarie per il funzionamento dell'impianto e che in tal caso l'opera deve essere ceduta all'Amministrazione al termine del contratto».

### 1.302

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«s-bis) revisione del sistema dei monitoraggi sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e razionalizzazione dei sistemi di invio dei dati attraverso la concreta attuazione dei sistemi informatizzati di cui al decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229».

### 1.303

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera s) inserire la seguente:*

«s-bis) previsione di un'unica piattaforma nazionale finalizzata a contenere tutti i dati relativi ai contratti, da quelli relativi al quadro esigenze fino ai dati relativi al collaudo e alla rendicontazione».

### 1.304

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, riconoscendo premi connessi all'esecuzione anticipata dei lavori, determinati in base agli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e nei limiti delle risorse disponibili, valorizzando la digitalizzazione delle informazioni e l'utilizzo della Banca Dati dei Contratti Pubblici nella predisposizione dei predetti meccanismi sanzionatori e premiali;».

### 1.305

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con scadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

### 1.306

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«t-bis) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle

imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

**1.307**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

**1.308**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme europee, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni complessivi decorrenti dalla maturazione del singolo stato di avanzamento dei lavori, da adottare con cadenze ravvicinate, non superiori ai 60 giorni».

**1.309**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«*t-bis*) definizione di una disciplina di stretta aderenza alle direttive europee sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di procedere al pagamento entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento».

**1.310**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«*t-bis*) definizione di una disciplina chiara sulle modalità di pagamento del corrispettivo alle imprese, in linea con la tempistica stabilita dalle norme UE, con l'obbligo dunque di pagamento entro 30 giorni, per gli appalti di lavori decorrenti dalla maturazione di ogni SAL e per gli appalti di servizi e forniture dall'emissione della fattura».

**1.311**

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Dessi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«*t-bis*) individuazione di un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi, obbligatorio nei bandi di gara e nei contratti, che risulti maggiormente rispondente alle oscillazioni dei costi e del mercato e che presenti altresì specifici aggiornamenti concernenti i costi dei materiali, con particolare riguardo a quelli maggiormente utilizzati per la transizione ecologica».

**1.312**

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente:*

«*t-bis*) revisione del sistema degli incentivi per le funzioni tecniche connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, di entità inversamente proporzionale all'importo a base di gara».

**1.313**

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «al rimedio giurisdizionale,» inserire le seguenti: «in particolare, attraverso l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione,».*

**1.314**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «rimedio giurisdizionale» inserire le seguenti: «per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea».*

**1.315**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «e previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica».*

**1.316**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».*

**1.317**

[Berutti](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».*

**1.318**

[Vono](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».*

**1.319**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «esecuzione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».*

**1.320**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo, prima dell'avvio dell'esecuzione, per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione delle controversie insorte in fase di esecuzione del contratto, incluse quelle suscettibili di determinare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi».

**1.321**

[Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata».

**1.354**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) implementazione dell'utilizzo di strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie estendendo la procedura di cui agli articoli da 141 a 141-*decies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 anche al settore dei contratti pubblici».

**1.359**

[Faggi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti, e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, prevedere meccanismi atti ad evitare paralisi da contenzioso, fermo restando l'applicazione alle opere strategiche dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

**1.322**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

**1.323**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

**1.324**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per

cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

### **1.325**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione del divieto di partecipare alle gare, nonché di proseguire nell'esecuzione dei contratti affidati, per gli operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale o in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, salvo l'ipotesi in cui l'impresa abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto».

### **1.326**

[Mallegni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:*

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

### **1.327**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

### **1.328**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:*

«*u-bis*) previsione che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione si applichino anche alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

### **1.329**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione di iniziative di formazione rivolte alle stazioni appaltanti e agli operatori economici al fine di garantire un aggiornamento costante sulla normativa vigente in materia di appalti, nonché il rafforzamento delle competenze e la diffusione delle migliori pratiche nell'ambito delle procedure di gara».

### **1.330**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) implementazione del sistema formativo al fine di definire interventi formativi concreti che coinvolgano tanto le stazioni appaltanti, quanto il sistema delle imprese, al fine di costruire le

competenze necessarie per un reale salto di qualità».

**1.331**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**1.332**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**1.333**

[Berutti](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione di un percorso di formazione sulle modalità operative per l'esecuzione degli appalti pubblici per il personale delle stazioni appaltanti e per gli operatori economici, anche attraverso il contributo delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**1.334**

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:*

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

**1.335**

[Vono](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

**1.336**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere, in fine, la seguente:*

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

**1.337**

[Berutti](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

**1.338**

[Paroli](#), [Mallegni](#), [Pagano](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*u-bis*) previsione dell'obbligo di revisione periodica ed automatica dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture».

**1.339**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) impiego dei prezzari nazionali per la quantificazione dei limiti di spesa per le procedure concernenti i progetti e gli interventi di carattere sovra-regionale».

**1.340**

[Ruspanini, Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) prevedere per gli appalti di lavori, l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzari regionali entro i 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, con la previsione che l'inadempimento costituisce ipotesi di danno erariale».

**1.341**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) accelerazione delle procedure per le opere correlate alla sicurezza delle infrastrutture, estendendo il regime previsto dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche agli altri appalti ai soli fini della sicurezza delle opere da realizzare o da adeguare».

**1.342**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) equiparazione delle opere correlate alla sicurezza delle infrastrutture alle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto per le quali sono previste dalla normativa vigente semplificazioni procedurali».

**1.343**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) revisione delle disposizioni concernenti l'accordo quadro di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di favorire le piccole e medie imprese (PMI) e i servizi di natura intellettuale, sia con riguardo all'accorpamento di più appalti o affidamenti, per i quali siano previste quote che consentano effettiva partecipazione delle PMI, sia rafforzando l'utilizzo di tale istituto da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito dei servizi di carattere omogeneo e ripetitivo, nonché dei servizi di ingegneria e architettura».

**1.344**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti, per determinati settori o tipologie di appalto, di effettuare una divisione in lotti, al fine di consentire la piena partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese».

**1.345**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) facilitazione dell'accesso delle PMI attraverso l'individuazione di criteri stringenti per la suddivisione in lotti dei lavori nonché interventi a sostegno delle aggregazioni in forma cooperativa degli operatori economici».

**1.346**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) semplificazione delle modalità di partecipazione per gli operatori economici costituiti da un'aggregazione di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alle società cooperative, al fine di facilitare la partecipazione alle gare da parte delle società di minori dimensioni».

**1.347**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione della possibilità di partecipare alle gare anche a società o cooperative impegnate in riorganizzazioni societarie, a condizione che si concludano entro la data di aggiudicazione, pena l'esclusione».

**1.348**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) rafforzamento dei raggruppamenti di imprese, consentendo la partecipazione di istituti di credito nonché di società e fondi di gestione del risparmio, fatti salvi i casi in cui abbiano il ruolo di mandatarari».

**1.349**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione, in caso di recesso di una delle imprese associate nel raggruppamento temporaneo, della possibilità di effettuare la procedura sostitutiva già prevista dall'articolo 48, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

**1.350**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) revisione della normativa in materia di servizi di architettura e ingegneria relativi alle opere pubbliche definendo ruoli e responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nelle fasi d'esecuzione di un'opera pubblica; alla pubblica amministrazione è assegnato esclusivamente, nel quadro di definizione delle esigenze, il compito di programmazione e controllo dei tempi e costi d'attuazione delle opere pubbliche; sono esternalizzati i servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione e ai collaudi».

**1.351**

[Ruspanini](#), [Totaro](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente :*

«*u-bis*) revisione e integrazione della disciplina degli incentivi per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione per gli investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, al fine di estenderne l'applicazione ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato».

**1.352**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) previsione, in caso di difficoltà delle imprese esecutrici o di ritardi significativi tali da impedire sostanzialmente l'esecuzione dei lavori o la conclusione dell'affidamento nei tempi stabiliti, della possibilità per la stazione appaltante di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto o di

affidare il completamento dell'opera con procedura negoziata ai soggetti che hanno partecipato progressivamente all'originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori».

**1.353**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) facilitazione dell'esecuzione dei lavori in caso di presentazione dell'istanza fallimentare di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per gli appalti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare attribuendo al giudice delegato la facoltà di concedere al committente pubblico l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa al solo ed esclusivo scopo di eseguire i contratti già stipulati».

**1.355**

[Margiotta](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) prevedere una distinta disciplina per i contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in diretta attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014».

**1.356**

[D'Arienzo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) revisione dei criteri stabiliti per le esclusioni dall'affidamento, con particolare riferimento ai casi di comunicazione della stazione appaltante all'affidatario dell'importo dovuto dopo il termine di presentazione delle domande, prevedendo la possibilità per l'operatore economico di ottemperare agli obblighi fiscali o previdenziali entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione».

**1.357**

[Lupo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Santillo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a subappaltatori, prestatori di servizi, fornitori e mandanti di raggruppamenti temporanei».

**1.358**

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) semplificazione delle procedure decisionali e autorizzative a monte del processo realizzativo».

**1.360**

[Paroli](#), [Boccardi](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) in riferimento alla finanza di progetto e alle proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedere che la cauzione di cui all'articolo 93 sia parametrata sul valore dell'investimento e che l'amministrazione aggiudicatrice valuti entro almeno quattro mesi la fattibilità della proposta decorsi i quali, in difetto di approvazione espressa, si intenderà negata; prevedere altresì che con la dichiarazione di fattibilità della proposta, il proponente acquisisca la qualifica di promotore e il connesso diritto ad esercitare il diritto di prelazione; prevedere che il bando sia pubblicato entro il termine perentorio di sei mesi decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a corrispondere al proponente l'importo delle spese per la predisposizione della proposta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente».

### 1.361

[Faggi](#), [Romeo](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#)

*Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«*u-bis*) creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni, promuovendo la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e il rafforzamento della competitività della filiera dell'edilizia, anche nell'ambito del progetto europeo DigiPLACE; avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, definire gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo; prevedere la partecipazione alla Cabina di regia dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, dei rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni».

### 1.362

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate» con le seguenti: «, recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali».*

### 1.363

[Margiotta](#)

*Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «previa consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici e delle stazioni appaltanti».*

### 1.364

[La Mura](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#)

*Al comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «È sentita altresì l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza.».*

### 1.365

[Fede](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Santillo](#)

*Al comma 4, sopprimere il quinto e il sesto periodo.*

### 1.366

[Margiotta](#)

*Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «di esperti esterni» inserire le seguenti: «anche provenienti dai rappresentanti degli operatori economici».*

### 1.367

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis*. All'articolo 86, comma *5-bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo le parole: "relative ai lavori eseguiti" sono aggiunte le seguenti parole: "da intendersi, per i contratti quadro, come importo dell'intero contratto quadro e non dei singoli contratti applicativi"».

### 1.0.1

[Rossomando](#), [D'Arienzo](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Quota minima nei bandi di gara)*

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale requisito di ammissione alla procedura, l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, in sede di presentazione dell'offerta, ogni offerente dichiara se, ai fini della esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni; in caso di dichiarazione positiva indica: i) il numero delle assunzioni complessivamente necessarie; ii) il numero di assunzioni di giovani di età inferiore ai trentasei anni; iii) il numero di assunzioni femminili.

3. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni di cui al comma 2, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto, nel rispetto del limite massimo definito dall'articolo 51 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021. I contratti di appalto prevedono altresì che, nel caso in cui l'offerente che ha dichiarato la insussistenza della necessità di procedere a nuove assunzioni nel corso della esecuzione del contratto rilevi tale necessità, sia obbligato ad effettuare la relativa comunicazione alla stazione appaltante, contestualmente assumendo l'obbligo di rispettare le quote definite al comma 1, in tal caso si applicano le sanzioni previste in contratto ai sensi del primo periodo del presente comma. Nei casi più gravi, ovvero nei casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese, si applica la sanzione della esclusione dell'operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le stazioni appaltanti prevedono altresì, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, comunque non superiore al 5% del punteggio massimo attribuibile nel caso in cui, in sede di offerta, l'obbligo sia stato assunto per una quota percentuale eccedente il minimo; in caso di violazione dell'obbligo assunto nei termini innanzi definiti, se il punteggio aggiuntivo conseguito è stato decisivo ai fini della aggiudicazione del contratto, quest'ultimo deve essere risolto in danno dell'appaltatore e si applica in ogni caso la sanzione della esclusione dell'operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni».

## 1.0.2

[Rossomando, D'Arienzo](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Premialità nei bandi di gara)*

1. Al comma 376 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in fine, dopo la parola: "interesse", sono inserite le seguenti: ", ovvero, altresì, perseguono finalità di eliminare ogni profilo di discriminazione di genere anche in termini di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e di dotazione di strutture di sostegno relativamente alle esigenze familiari in relazione alla cura dei figli e, in particolare, perseguono l'obiettivo di garantire un sostanziale equilibrio di genere anche in termini quote di occupazione".

2. Nell'allegato 5 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in fine, al punto 2 sono

aggiunte le parole: ", interventi finalizzati a garantire la parità di genere in termini di organizzazione del lavoro, dotazione di strutture di sostegno alla gestione dei carichi familiari e sostanziale equilibrio delle quote di occupazione"».

### **1.0.3**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«**Art. 1-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».

### **1.0.4**

[Vono](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«**Art. 1-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

# 1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 138 (ant.) del 18/01/2022

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 138**  
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

*Presidenza del Presidente*  
[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

# 1.3.2.1.9. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (pom.) del 05/04/2022

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

MARTEDÌ 5 APRILE 2022

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [1415](#) E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

